Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Lunedì, 31 dicembre 1928 - Anno VII — Numero 303

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3322.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 2898.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, nn. 4 e 5. alle parole: « reddito netto superiore a L. 50,000 », sostituire: « reddito globale netto, superiore a L. 18,000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3323.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1928, n. 2872.

Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923 fra il Governo Italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217, col quale è stata approvata la Convenzione stipulata il 29 agosto 1923, tra il Governo Italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici, per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2356, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva l'atto aggiuntivo alla Convenzione sopra indicata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di introdurre nella Convenzione suddetta alcune variazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa Convenzione aggiuntiva stipulata il 17 ottobre 1928 - Anno VI - fra il Governo Italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche, a complemento e modificazione della Convenzione portante la data 29 agosto 1923 e approvata con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 172. — SIROVICH.

Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923 fra il Governo Italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche.

Art. 1.

1. La « Italo Radio » ha la concessione di esercitare, fino al 30 giugno 1958, senza diritto di esclusività, i servizi radioelettrici, ad eccezione soltanto del servizio così detto di *broadcasting*.

2. Per il servizio radiotelegrafico valgono le norme della presente Convenzione suppletiva e di quella 29 agosto 1923; per gli altri servizi le norme saranno stabilite di comune accordo fra il Governo Italiano e la « Italo Radio ».

3. La preferenza di cui all'art. 22 della Convenzione 29 agosto 1923 viene estesa ai servizi di cui al paragrafo 1° del presente articolo.

4. Nel caso che il Governo Italiano conceda dei servizi radioelettrici ad altri enti e società, adottando condizioni più favorevoli di quelle accordate per gli stessi servizi alla « Italo Radio », le medesime condizioni più favorevoli saranno applicate anche alla « Italo Radio », in deroga delle condizioni risultanti dalle convenzioni allora vigenti, solo quando i servizi degli altri enti o società facciano concorrenza a quelli della « Italo Radio ».

Art. 2.

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di approvazione della presente Convenzione suppletiva:

a) ritornano di completa proprietà e disposizione del Governo Italiano le stazioni R. T. di Coltano (vecchia e nuova) e gli edifici annessi, con tutti gli ampliamenti e miglioramenti introdottivi dalla « Italo Radio » dopo la consegna delle stazioni stesse. All'atto della riconsegna al Governo le dette stazioni devono risultare in perfette condizioni di funzionamento e di manutenzione;

b) passano in completa proprietà della « Italo Radio » tutti i materiali datile in uso per la stazione radiotelegrafica di Roma Torrenova e sue pertinenze.

A compenso di ciò la « Italo Radio » dovrà versare al Governo Italiano, per trent'anni, la annualità di L. 500,000, da pagarsi senza interessi a rate semestrali entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1929. In caso di ritardo nel pagamento la « Italo Radio » dovrà pagare l'interesse di mora del 10 per cento annuo. Qualora il ritardo ecceda sei mesi il Governo Italiano ha facoltà di procedere alla revoca della concessione.

2. La « Italo Radio » è inoltre autorizzata a cedere in uso alla Società Radiomarittima le stazioni radiotelegrafiche costiere di Genova, di Trieste e di Napoli, ottenendo direttamente dalla Società Radiomarittima il pagamento delle spese di miglioramento incontrate per Genova e per Trieste e pel nuovo impianto di Napoli; e sostituendo a sè la Società Radiomarittima negli obblighi verso il Governo Italiano per le stazioni radiotelegrafiche che la « Italo Radio » passerebbe così in uso alla predetta Società Radiomarittima.

Art. 3.

1. La « Italo Radio » dovrà corrispondere al Governo Italiano un canone sull'importo degli introiti lordi di ogni esercizio sociale del

3 per cento sui primi 10 milioni;
6 per cento sull'eccedenza, fino a 20 milioni;
9 per cento sull'ulteriore eccedenza.

Gli introiti lordi s'intendono costituiti dalle tasse e diritti del traffico telegrafico e radiotelegrafico, depurato delle quote parti di tasse spettanti al Governo Italiano ed a Governi esteri, nonchè a Compagnie italiane ed estere, interessate nell'inoltro del traffico medesimo.

2. Inoltre la « Italo Radio » dovrà corrispondere, fino all'11 ottobre 1935, al Governo Italiano, per il traffico Italia-America del Sud (eccettuati Colombia, Equatore, Guiane e Venezuela) eccedente le 250.000 parole annue a piena tassa:

a) la quota per parola, dovuta a titolo di garanzia alla Compagnia « Italcable » dal Governo Italiano, in base all'art. 13 della Convenzione 5 febbraio 1923, pei telegrammi diretti all'America del Sud;

b) la metà della quota di cui alla lettera *a*) pei telegrammi provenienti dall'America del Sud.

A tal uopo il traffico Italia-America del Sud di 250.000 parole a piena tassa si considera così diviso: 125.000 parole per l'America del Sud e 125.000 parole dall'America del Sud.

Agli effetti del presente paragrafo non deve essere computato il traffico da e per l'America del Sud (eccettuati Colombia, Equatore, Guiane e Venezuela) che in caso di interruzione del cavo della « Italcable » dal quale derivi sospensione del compenso di garanzia del traffico minimo, di cui all'art. 13, comma 4°, della Convenzione fra il Governo Italiano e detta Compagnia, in data 5 febbraio 1923, venisse dalla medesima « Italcable » deviato per via « Italo Radio ».

3. Il canone e il pagamento di cui ai paragrafi precedenti sostituiscono completamente i canoni di cui agli articoli 3 e 7 della Convenzione 29 agosto 1923 e all'art. 2 dell'atto aggiuntivo 1° settembre 1924. La Società è esonerata dal pagamento di tali canoni anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. Il canone di cui al primo paragrafo del presente articolo sarà pagato a quote trimestrali, in base a calcoli prov-

visori, computando nell'ultimo trimestre di ogni esercizio sociale le differenze dovute in più in base ai risultati dell'esercizio stesso. I pagamenti trimestrali sono da farsi entro il periodo massimo di sei mesi successivi al trimestre cui si riferiscono; passato tale periodo l'« Italo Radio » dovrà pagare l'interesse di mora del 10 per cento annuo.

Qualora il ritardo ecceda ulteriori sei mesi il Governo Italiano ha facoltà di procedere alla revoca della concessione.

Le quote di cui al 2° paragrafo del presente articolo saranno contabilizzate nel deconto per la corrispondenza radiotelegrafica riferibile al trimestre ottobre-dicembre per tutto l'anno cui detto trimestre si riferisce.

5. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 36 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 4.

1. L'« Italo Radio » applicherà a tutti i telegrammi e radiotelegrammi scambiati radioelettricamente le disposizioni delle convenzioni internazionali telegrafiche e radiotelegrafiche vigenti, e dei relativi regolamenti vigenti.

2. Le tariffe relative ai telegrammi e radiotelegrammi scambiati per via radio saranno stabilite di comune accordo fra il Governo Italiano e la « Italo Radio » in conformità delle convenzioni e regolamenti internazionali e delle leggi e decreti interni che saranno vigenti.

3. E' abrogato l'art. 9 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 5.

1. Il Governo Italiano s'impegna di appoggiare ai collegamenti radiotelegrafici che la « Italo Radio » alla data del 1° luglio 1928-VI esercita fra l'Italia e Paesi esteri, il traffico per l'estero spedito dai mittenti con indicazione di via « Italo Radio », nonchè i telegrammi senza indicazione di via per i Paesi esteri serviti alla data suddetta dai collegamenti medesimi, in partenza od in transito dagli uffici statali attualmente designati (vedasi allegato A), ed in caso di modificazioni di deposito di provvedere a che le modificazioni non importino possibilmente diminuzione del traffico.

Da tale inoltro resta escluso il traffico senza indicazione di via, per le Americhe, per il quale il Governo Italiano ha precedenti impegni con la « Italcable », in base alla Convenzione 5 febbraio 1923.

2. Il Governo Italiano s'impegna di permettere il collegamento radiotelegrafico diretto fra stazioni radiotelegrafiche della « Italo Radio » e stazioni della Turchia, Rumania, Cina, Giappone, e altri Paesi europei ed extra europei da designare di comune accordo con la « Italo Radio ». Per i nuovi collegamenti con Paesi extra europei, oltre il traffico a destinazione dei Paesi collegati, spedito dai mittenti con indicazione di via « Italo Radio », sarà inoltrato anche il traffico pei Paesi medesimi, eccettuate le Americhe, senza indicazione di via. Pei nuovi collegamenti con Paesi europei il traffico senza indicazione di via potrà essere dato alla « Italo Radio » secondo la determinazione e nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione telegrafica dello Stato.

3. La « Italo Radio » si obbliga, ogni qualvolta il Governo Italiano lo richieda, di fare servizio di ricezione e trasmissione dei telegrammi interni, e da e per le Colonie italiane, alle condizioni da fissarsi d'accordo con l'Amministrazione telegrafica dello Stato.

4. La « Italo Radio » è autorizzata ad esercitare anche stazioni radioelettriche all'estero, previo consenso del Governo Italiano.

5. E' abrogato l'art. 11 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 6.

1. Per i telegrammi e radiotelegrammi scambiati per i collegamenti della « Italo Radio » con l'estero le tasse terminali e di transito italiane, risultanti dalle convenzioni e regolamenti internazionali, o da accordi telegrafici speciali dell'Italia con Stati esteri, sono ripartite come segue:

A) Per il traffico scambiato sui collegamenti, di cui all'art. 5 paragrafo 1:

a) pei telegrammi e radiotelegrammi aventi corso esclusivamente per uffici e collegamenti sociali, l'intera tassa spetta alla « Italo Radio »;

b) negli altri casi, la tassa è divisa a metà fra il Governo Italiano e la « Italo Radio ».

B) Per il traffico scambiato con gli altri collegamenti, di cui all'art. 5 paragrafo 2:

a) per il traffico del regime europeo la tassa terminale o di transito italiano resta in ogni caso per intero al Governo Italiano;

b) per il traffico del regime extra europeo la tassa terminale o di transito italiano è in ogni caso divisa a metà fra il Governo Italiano e la « Italo Radio ».

2. Sono abrogati l'art. 10 della Convenzione 29 agosto 1923 e l'ultimo comma dell'art. 1 dell'atto aggiuntivo 31 agosto 1927 alla Convenzione 20 ottobre 1926.

Art. 7.

1. Alla « Italo Radio » è concesso di esercitare propri uffici telegrafici in Roma, Milano e Genova, autorizzati alla accettazione dal pubblico dei telegrammi e radiotelegrammi in partenza da avere corso per via « Italo Radio », ed al recapito dei telegrammi in arrivo. Detti uffici possono essere unificati con quelli esistenti nelle stesse città della « Italcable » purchè il servizio non ne sia danneggiato, ed in tal caso i telegrammi via « Italo Radio » possono avere corso fra i tre centri per i collegamenti telegrafici della « Italcable » pur essendo considerati agli effetti dell'articolo precedente come aventi corso esclusivamente per uffici e collegamenti della « Italo Radio ».

I telegrammi in partenza ed in arrivo a Roma, Milano e Genova non potranno essere trasmessi, ovvero recapitati, se prima non saranno vistati da funzionari governativi delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, le competenze dei quali, compreso lo stipendio, saranno rimborsate dalla « Italo Radio ».

2. Per tutti gli altri telegrammi non considerati ai commi precedenti l'Amministrazione telegrafica servirà d'intermediario obbligatorio per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per via « Italo Radio », o che, ricevuta per detta via, deve proseguire sulle linee telegrafiche.

3. La concessione di cui al primo paragrafo, su richiesta della « Italo Radio », sarà estesa ad altri centri italiani serviti da ufficio telegrafico della « Italcable », previo il pagamento all'Amministrazione telegrafica di un canone annuo di L. 3000 per ciascun ufficio. L'ammontare di tale canone sarà soggetto a revisione ogni triennio.

Art. 8.

1. La « Italo Radio » si impegna di chiudere, entro un biennio, il suo centro radiotelegrafico di Milano, e di attivare, entro detto periodo di tempo, un altro centro radiotelegrafico a Roma, qualora la stazione esistente in questa città non sia in grado di sostenere i collegamenti ed il traffico del centro R. T. di Milano.

2. Entro un biennio la « Italo Radio » s'impegna di istituire a Roma una stazione R. T. dei più moderni sistemi, atta ad eseguire corrispondenza diretta continuativa celere con le Americhe, l'Estremo Oriente e l'Australia.

3. La « Italo Radio » è esonerata dagli impegni di cui al sesto comma dell'art. 12 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 9.

E' soppresso l'obbligo per la « Italo Radio » di creare una fabbrica di apparecchi radio, di cui al secondo comma dell'art. 13 della Convenzione 29 agosto 1923, il quale comma resta abrogato.

Art. 10.

Il Governo Italiano si riserva, a partire dal 1° luglio 1948, il diritto di riscatto di tutto o parte delle stazioni radioelettriche della « Italo Radio » rimborsando alla Società il valore degli impianti immobili e macchinari allora esistenti, a prezzo di stima.

Dal prezzo di stima verrà dedotto l'ammontare di tante annualità di L. 500,000, di cui alla prima parte dell'art. 2 della presente Convenzione suppletiva, quanti sono gli anni che ancora mancano per giungere alla scadenza della concessione, calcolate al valore attuale in base al saggio legale dell'interesse.

Alla fine della concessione, come in tutti i casi di revoca della medesima, il Governo Italiano, senza che ciò costituisca per esso obbligo alcuno, potrà acquistare tutti o parte degli impianti radioelettrici a prezzo di stima.

In caso di disaccordo sul prezzo di stima di cui ai commi precedenti, sarà applicata la procedura di cui all'art. 41 della Convenzione 29 agosto 1923.

La revoca della concessione comporta sempre l'incameramento della cauzione ed il pagamento delle restanti annualità, com'è stabilito al 2° comma del presente articolo; mentre il Governo rimane esonerato così da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi, come dall'obbligo di conservare il personale e di corrispondergli alcuna indennità.

La revoca, di cui all'ultimo alinea dell'art. 21 della Convenzione 29 agosto 1923, sarà pronunziata previa diffida da parte dell'Amministrazione, da notificarsi alla persona del presidente della Società o di chi ne esercita le funzioni, con assegnazione di un termine perentorio per eliminare le deficienze contestate non inferiore a tre mesi.

Sono abrogati gli articoli 26 e 31 e i commi 3° e 4° dell'art. 21 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 11.

La « Italo Radio » è esonerata dall'obbligo di partecipare nelle Società radiotelegrafiche, di cui all'art. 29 della Convenzione 29 agosto 1923.

Art. 12.

1. La « Italo Radio » s'impegna, entro un anno dalla data della *Gazzetta Ufficiale* contenente il Regio decreto approvante la presente Convenzione suppletiva, di aumentare il suo capitale di L. 60,000,000 (già ridotto a L. 24,000,000) a L. 30,000,000, mediante l'emissione di 30.000 nuove azioni da L. 200, aventi diritto a 5 voti ciascuna.

2. L'attuale obbligo alla « Italo Radio », di cui al comma *a*) dell'art. 2 della Convenzione 29 agosto 1923 e all'art 1 dell'atto aggiuntivo 1° settembre 1924, è sostituito dall'altro che devono essere rese nominative e intestate a cittadini italiani tante azioni a voto plurimo o ordinarie, che complessivamente rappresentino il 55 per cento dei voti spettanti alla totalità del capitale sociale.

Art. 13.

Le altre disposizioni della Convenzione 29 agosto 1923 e del suo atto aggiuntivo 1° settembre 1924, nonchè della Convenzione 20 ottobre 1926 e del suo atto aggiuntivo 31 agosto 1927 - Anno V, restano in vigore in quanto non siano contrarie a quelle della presente Convenzione suppletiva.

Art. 14.

La presente Convenzione suppletiva avrà effetto dal 1° gennaio 1928 - Anno VI, ma non sarà valida se non quando sarà approvata nei modi e forme di legge.

La Convenzione suppletiva medesima, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro e di bollo.

Roma, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — MOSCONI.

« *Italo Radio* »
Società italiana per i servizi radioelettrici:
ENRICO PARISI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO A.

Norme vigenti per l'istradamento dei telegrammi per la via Italo Radio.

1. *Telegrammi spediti dai mittenti con l'indicazione « Via Italo Radio ».*

PAESI

a) *Regime europeo.*

Austria, Azzorre, Canarie, Czecoslovacchia, Estonia, Gibilterra, Gran Brettagna, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Russia d'Europa, Spagna, Turchia d'Europa, Ungheria;

b) *Regime extra europeo.*

Asia — Russia d'Asia, Turchia d'Asia, Giappone, Iraq, Palestina, Persia, Siria e Libano, Transgiordania.
Africa — Egitto.
America del Nord — Tutti gli Stati.
America del Sud — Tutti gli Stati.
Oceania — Isole Filippine, Isole Hawai o Sandwich, Indie Neerlandesi.

2. *Telegrammi senza indicazione di via, passati alla « Italo Radio » dall'Amministrazione dello Stato.*

PAESI	Telegrammi da e in transito per
a) *Regime europeo.*	
Russia	Tutti gli uffici statali.
Ungheria	Uffici di Genova, Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Firenze, Bari.
Czecoslovacchia - Estonia - Lettonia - Polonia	Milano.
Gran Brettagna e Irlanda	Milano, Firenze e Napoli.
Spagna - Portogallo - Gibilterra - Azzorre e Canarie	Milano, Firenze e Genova.
b) *Regime extra europeo.*	
Asia - Iraq, Palestina, Persia, Siria e Libano, Transgiordania	Tutti gli uffici statali.
Giappone	Milano (solo in partenza da)
Africa - Egitto	Tutti gli uffici statali.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

Numero di pubblicazione 3324.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1928, n. 2894.

Variazioni nel bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni nel bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per il corrente esercizio finanziario;

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi, ecc. . . . . . . L. 2,300,000

In diminuzione:

Cap. n. 63. — Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, ecc. . . . . L. 2,300,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3325.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2893.

Concessione, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o periti in seguito a ferite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti che garentiscano l'uniformità del tipo, della esecuzione artistica e del prezzo dello speciale distintivo istituito per coloro che, essendo padri di caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra, sono autorizzati a fregiarsi, in mancanza della vedova o della madre, delle decorazioni concesse ai figli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservata all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra (eretta in ente morale con R. decreto del 7 febbraio 1924) l'esclusività della fabbricazione e della vendita dello speciale distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi, in mancanza della vedova o della madre, delle decorazioni concesse ai figli caduti combattendo o periti in seguito a ferite.

Art. 2.

Il prezzo di vendita di detto distintivo, consistente in un piccolo scudo sannitico di metallo smaltato in nero, fasciato dal nastrino tricolore nazionale, non potrà essere superiore a L. 4.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 185. — SIROVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 dicembre 1928.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dal comune di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 20 ottobre scorso, n. 35, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, con cui si accetta la donazione della somma di L. 2,200,000 fatta dal comune di Palermo, all'Opera nazionale medesima, poichè questa potesse acquistare una propria conveniente sede in quella città;

Ritenuto che con la deliberazione suddetta si stabilisce di acquistare, con la somma di cui trattasi, il fondo « Villa Gallidoro » con vari fabbricati e annessi, ora di proprietà della Società anonima siciliana beni immobili;

Ritenuto che l'atto di donazione del Comune è stato regolarmente approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo;

Ritenuto che non avendo il comune di Palermo disponibilità della necessaria somma di L. 2,200,000, la prenderà in mutuo dalla Cassa di risparmio di Palermo, e che sul fondo, acquistato dall'Opera nazionale Balilla, sarà iscritta ipoteca a favore della suddetta Cassa, a garanzia del pagamento delle relative rate di ammortamento;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, ed il relativo regolamento amministrativo;

Accertata la libera proprietà del fondo « Villa Gallidoro » intestato alla Società anonima siciliana beni immobili;

Decreta:

La suddetta deliberazione 20 ottobre scorso del presidente dell'Opera nazionale Balilla è approvata anche ai fini della garenzia ipotecaria iscrivenda sul fondo « Villa Gallidoro » a favore della Cassa di risparmio di Palermo.

Roma, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo: Mussolini.

(857)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1928.

Revisione del regime daziario nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, 17 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, e 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 769, relativi alla imposizione del dazio su generi di consumo locale non previsti nella tariffa-tipo annessa all'allegato A del detto Regio decreto n. 2030;

Visto l'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887, col quale è conferita tra l'altro facoltà al Ministro per le finanze di rivedere — di concerto col Ministro per l'interno — le norme relative al regime daziario nel comune di Roma, e di emanare, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti da valere per un periodo non eccedente i cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1929;

Viste le note 16 novembre 1928, n. 16297, e 18 dicembre 1928, pari numero del Governatore di Roma;

Riconosciuta la necessità di adottare nella particolare materia provvedimenti di natura eccezionale, in rapporto alle speciali necessità finanziarie del comune di Roma;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Governatorato di Roma è autorizzato a mantenere, dal 1° gennaio 1929, il dazio di consumo sui generi non previsti nella tariffa legale e compresi nella categoria IX della vigente tariffa daziaria comunale con le variazioni in appresso specificate:

Le voci 170, 171, 171-bis, 172, 178, 179 e 200 sono così raggruppate e modificate:

1. — Filati di ogni genere (compresi quelli da cucire) non nominati in altre voci, il Kg. L. 0.50.

Nota. — Vi si comprendono i filati anche se misti, di cotone, lino, canapa, seta, seta artificiale, lana, juta, e di ogni altra materia tessile.

2. — Tessuti anche misti, confezioni anche incomplete di detti, e maglierie di ogni specie (non nominati in altre voci), il Kg. L. 1.50.

Nota. — Vi si comprendono le stoffe anche se in tessuto con fili metallici, i velluti, i tessuti elastici, le confezioni, i sacchi, le coperte, i copripiedi e simili, i merletti, i pizzi, i tulli e i passamani, le strisce in qualsiasi modo ricamate, le calze, le maglierie, i fiori finti, gli oggetti e manufatti di cotone, lino, canapa, crino, lana, lana artificiale, seta, seta artificiale, juta e di qualsiasi materia tessile anche se mista. Le pantofole e le calzature di tessuto anche con suola di gomma o di cuoio e con tacco di qualsiasi materia si rimandano a confezione per l'intero loro peso. Sono esenti le calzature di stoffa per bambini cioè quelle aventi la lunghezza di cm. 24 misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.

Per le coperte imbottite soprapiedi e simili è soggetto a dazio il tessuto che forma il rivestimento salvo che l'imbottitura sia costituita da merce soggetta a dazio, nel quale caso varranno le norme stabilite dall'art. 107 commi 4, 5, 6 del regolamento generale daziario approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

La voce 175 è così integrata: Pegamoide, tessuti pegamoidati, cerati, gommati, oleati, incatramati e lavori di detti (esclusi gli impermeabili tassati a parte), il Kg. L. 2.

Le sottovoci 190 *b*), *c*), *d*), *e*), sono così modificate:

190 *b*) Pelli senza pelo:

1° Conciate da suola, il Kg. L. 0.80;

2° Conciate da tomaia, il Kg. L. 1.

190 *c*) Guanti di pelle, il paio L. 1.25.

190 *d*) Calzature di pelle, il paio L. 1.50.

190 *e*) Lavori di cuoio o di pelle di ogni specie, il chilogrammo L. 2.

Nota. — Restano invariate le attuali declaratorie.

La voce 191 resta così modificata:

Gomma, suoi surrogati ed ebanite:

1° Camere d'aria, il Kg. L. 1.75;

2° Copertoni per ruote:

a) Vuoti, il Kg. L. 0.80;

b) Pieni, il Kg. L. 0.60.

3° Altri lavori (compresi i fogli di gomma anche vulcanizzata e i giocattoli), il Kg. L. 1.25.

Nota. — I fogli o i tubi e gli altri lavori fatti con gomma mista a tessuto si daziano al Kg. per L. 1. Restano invariate le altre declaratorie.

La presente autorizzazione avrà effetto fino a tutto il 31 dicembre 1933.

Roma, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro per l'interno*: Bianchi. — *Il Ministro per le finanze*: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1928 - Anno VII
Registro n. 14 Finanze, foglio 50. — La Micela.

(858)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al « Premio Stambucchi Astronomo » per il biennio 1927-28.

Il « Premio Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una « Memoria di astronomia scritta in italiano o in latino », di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del Regio osservatorio astronomico di Brera in Milano (via Brera 28, Milano 101), con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in parola. Sono escluse dal concorso le memorie manoscritte ed inoltre le memorie stampate delle quali gli autori sieno direttori di una specola governativa.

Scadenza 31 gennaio 1929, ore 15.

(856)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, e 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la lettera del 1° dicembre 1928-VII n. 119328, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie e scienze naturali, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 31 gennaio 1929 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o naturali conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni, che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'Ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore: A. VIVENZA.

(855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 56.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.78	Belgrado	33.675
Svizzera	368.65	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.731	Albania (Franco oro)	366.75
Olanda	7.685	Norvegia	5.105
Spagna	311.69	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.105
Praga	56.65		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.60
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.325
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.40
Oro	368.39		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del « Modus vivendi » italo-francese.

Si fa noto che in data 29 dicembre 1928-VII, ha avuto luogo in Parigi il seguente scambio di note, che prorogano al 1° aprile 1929 il « Modus vivendi » di stabilimento italo-francese del 3 dicembre 1927:

(Traduzione)

Parigi, 29 dicembre 1928-VII

Signor Ministro,

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano si impegna di prorogare fino al 1° aprile 1929 il « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese concluso con scambio di lettere in data 3 dicembre 1927.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

MANZONI.

A S. E. M. Briand
Ministro degli affari esteri
Parigi.

Parigi, 29 dicembre 1928.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo francese si impegna di prorogare fino al 1° aprile 1929 il « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio franco-italiano concluso con scambio di lettere in data 3 dicembre 1927.

Gradisca, signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

BRIAND.

A S. E. il Conte Manzoni
Ambasciatore d'Italia
Parigi.

(859)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.